



# Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 17/02/2025

**APPROVAZIONE PROSPETTO DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E DM 06.09.2024).**

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 18.40, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale convocato. Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Consiglieri assegnati, come accertato dal Segretario Comunale con appello nominale:

<b>Bozzelli Emiliano</b>	<b>P</b>	<b>Bucco Claudia</b>	<b>A</b>
<b>Nardone Roberto</b>	<b>P</b>	<b>D'Amato Federica</b>	<b>P</b>
<b>Mancini Gabriella</b>	<b>P</b>	<b>Flamminio Sebastiano</b>	<b>P</b>
<b>Catenaro Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Bomba Paola</b>	<b>P</b>
<b>Rosalinda Flamminio</b>	<b>P</b>	<b>Bucco Luciano</b>	<b>P</b>
<b>Giannantonio Guerriero</b>	<b>P</b>	<b>Bianco Pasquale</b>	<b>P</b>
<b>Di Mele Stefania</b>	<b>P</b>		

Al momento dell'appello iniziale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Giannantonio Guerriero in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Terrei Rosalia.

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Proposta n. 1 del 08/01/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E DM 06.09.2024).

Il Responsabile del Area Finanziaria propone il seguente testo:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del vicesindaco Roberto Nardone il quale illustra che si è provveduto ad una ridefinizione delle tipologie di aliquote per tutti gli enti locali come disposto dalla L. 160/2019 e dal decreto ministero economia e finanze del 07.07.2023 successivamente integrato. In particolare, in applicazione della nuova norma è prevista l'espressione dell'aliquota in "per cento" in luogo di "per mille". Per il Comune di San Vito Chietino questa ridefinizione ha comportato la soppressione della categoria "aliquota ordinaria altri immobili" (0,96%), inglobata nella "aliquota altri fabbricati" (1,06%). Ciò ha prodotto un lieve aumento del gettito IMU.

La consigliera Paola Bomba chiede dove è ricompresa la categoria "fabbricati realizzati e non venduti".

Il vicesindaco risponde che la stessa è ricompresa nella categoria altri fabbricati.

La consigliera Paola Bomba chiede quali aliquote si applica alla categoria dei terreni agricoli nel caso in cui la proprietà sia riferita a coltivatori diretti.

Il vicesindaco risponde che la stessa è confermata.

La consigliera Paola Bomba chiede se sono esenti o se sono anch'esse ricomprese nella altre categorie e segnala che manca il richiamo nel DUP.

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**Visto** l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento"*;

- al comma 749: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,*

*aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

*- al comma 750: “L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*

*- al comma 751: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*

*- al comma 752: “L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

*- al comma 753: “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

*- al comma 754: “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

**Visto** altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

**Richiamato**, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

*“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

**Visto** il D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l’Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Richiamato il comunicato MEF del 27 novembre il quale chiarisce il perimetro della obbligatorietà, dal 2025, per i Comuni, del Prospetto delle aliquote IMU, ricordando che i comuni possono diversificare le aliquote tenendo conto della normativa di riferimento, e che a tal proposito dal 2025 entrerà in vigore definitivamente il Prospetto di cui si tratta, rimasto sperimentale fino al 2024;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell’art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

**Considerato** che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

**Preso** inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento

comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

**Rilevato** inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**Richiamata**, quindi, la Delibera G.C. n. 9 del 15.01.2024 con la quale sono state confermate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**Dato atto** della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

**Visti**, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Dato atto** che con proprio decreto del 24 dicembre 2024, il Ministro dell'interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al **28 febbraio 2025**, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

**Vista** la Legge di bilancio 2025, n. 207 del 23.12.2024, pubblicata in GU n. 305 supplemento ordinario n. 43 in data 31.12.2024;

**Dato atto** che risulta in itinere la programmazione finanziaria dell'Ente per il triennio 2025-2027 e pertanto:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 21.01.2025, è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 15.01.2025, è stato approvato il DUP 2025/2027;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2025 le aliquote e detrazioni della Nuova IMU così come elaborate nell'anno 2020, ossequiando le disposizioni normative di cui alla L.160/2019;

**Visti** i pareri che si esprimono favorevoli in calce al presente atto in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile reso dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che sul presente provvedimento è stato esercitato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari il controllo preventivo di correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

**Ritenuto** di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in argomento in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 12 del 22.04.2022;

**Visto** il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il vigente regolamento delle entrate comunali;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 8, contrari n. 4 accertata dal Segretario Comunale con appello nominale

#### **DELIBERA**

1. di **approvare** per **l'anno di imposta 2025** il seguente prospetto delle **aliquote** per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
4. di stimare in € 1.070.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa.

Con separata votazione presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 8, contrari n. 4, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1**

Ufficio Proponente: **Settore Fiscalità Locale - Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE PROSPETTO DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E DM 06.09.2024).**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Fiscalità Locale - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/02/2025

Il Responsabile di Settore  
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
GIANNANTONIO GUERRIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TERREI ROSALIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TERREI ROSALIA in data 19/02/2025  
Guerriero Giannantonio in data 27/02/2025